



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BINI LORENZO (id FSI 107979)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 13 settembre 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del “XIX Torneo Internazionale di Cesenatico” Forlivesi Bruno (A.F.) che all'ultimo turno di gioco previsto per le ore 9,00, dopo il tempo di attesa di 60 minuti, BINI LORENZO risultava assente senza aver dato alcun avviso.

In data 26 settembre 2015 perveniva una nota difensiva dell'incolpato nella quale veniva confermata la mancata comunicazione dell'assenza, considerata erroneamente non necessaria in quanto già sanzionata con la sconfitta a forfait.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi”*, precisando poi che *“il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale...., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata alla direzione di gara rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara, crea un danno all'avversario che viene privato della possibilità di disputare una partita valida per la variazione ELO, in taluni casi può impedire ad altri giocatori l'ottenimento di norme, falsa la classifica.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BINI LORENZO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 1/10/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano